



*Al Ministro dell'Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Arezzo con provvedimento n. 88/EC dell'11 maggio 2015 per l'esercizio della centrale di compressione gas di SNAM RETE GAS S.p.A. sita nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) – Procedimento ID 1045/10402.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 88/EC del 11/05/2015 con il quale la Provincia di Arezzo ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con provvedimento n. 103 del 23/07/2007, per l'esercizio della centrale di compressione gas della Società Snam rete Gas S.p.A. (nel seguito, il Gestore) situata nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

CONSIDERATO che ai sensi e per effetto del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito con modifiche dalla legge n. 164 del 11 novembre 2014, la competenza al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali delle centrali di compressione gas facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, aventi potenza termica complessiva di almeno 50 MW, è stata trasferita dalle Regioni allo Stato;

VISTA la nota del 2 febbraio 2016, protocollo n. DVA/2483, con la quale, in ragione del mutato quadro normativo, la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali (ora Direzione Generale Valutazioni Ambientali, di seguito Direzione Generale) ha preso in carico a far data dal 3 novembre 2015 l'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas della Società Snam Rete Gas S.p.A. situata nel comune di Terranuova Bracciolini (AR);

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale del 22 novembre 2018, n. 430 con il quale è stato disposto l'avvio dei procedimenti di riesame complessivo delle AIA per le installazioni la cui attività principale è oggetto della decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017 sui grandi impianti di combustione;

VISTA la nota del 4 dicembre 2018, protocollo n. DVA/27394, con la quale la Direzione generale ha trasmesso il decreto di avvio dei procedimenti di riesame, invitando la società a presentare la documentazione necessaria per procedere con il riesame entro i termini indicati nella nota;

VISTA la nota del 13 settembre 2019, protocollo n. 224/HSEQ/SI, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DVA/23713, con la quale il Gestore ha trasmesso la documentazione per il riesame complessivo dell'AIA;

VISTA la nota del 9 ottobre 2019, protocollo n. DVA/25696, con la quale la Direzione generale ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al riesame complessivo dell'AIA, identificandolo con codice ID 1045/10402;

VISTA la nota del 29 novembre 2022, protocollo n. CIPPC/1662, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/149862, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

VISTA la nota del 14 dicembre 2022 protocollo n. 68789, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/156949, con la

quale l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC);

VISTA la nota del 14 dicembre 2022, protocollo n. MITE/157016, con la quale la Direzione generale ha indetto la Conferenza dei servizi, ai sensi degli artt.14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ai fini del riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

VISTA la nota del 5 gennaio 2023, protocollo n. 004/HSEQ/SB, acquisita il 9 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/1711, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie osservazioni al parere istruttorio del 29 novembre 2022 e alla proposta di piano di monitoraggio e controllo del 14 dicembre 2022, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 10 gennaio 2023 protocollo n. MITE/2875;

VISTA la nota del 10 gennaio 2023 protocollo n. 15723, acquisita l'11 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/1711, con la quale la Regione Toscana ha reso il proprio parere, inviato con nota del 13 gennaio 2023 protocollo n. MITE/4823 di trasmissione del resoconto della Conferenza di Servizi;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi dell'11 gennaio 2023, trasmesso con nota del 13 gennaio 2023, protocollo n. MITE/4823, durante la quale la Conferenza ha ritenuto di sospendere i lavori e di dare mandato alla Commissione AIA e ad ISPRA di aggiornare il PIC e il PMC tenendo conto dei pareri resi e delle osservazioni formulate ed accolte;

VISTA la nota dell'11 gennaio 2023 protocollo n. 007/HSEQ/SB, acquisita il 12 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/3898, con la quale il Gestore ha presentato ulteriori precisazioni, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 13 gennaio 2023, protocollo n. MITE/4823;

VISTA la nota del 27 gennaio 2023 protocollo n. 47749, acquisita il 30 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/12357, con la quale la Regione Toscana ha chiesto la rettifica di quanto riportato a pagina tre del resoconto degli esiti della Conferenza dei Servizi Sincrona svoltasi in data 11 gennaio 2023, trasmessa ai partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 6 febbraio 2023 con protocollo n. MITE/17007, a parziale rettifica ed integrazione del resoconto;

VISTA la nota del 2 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/149, acquisita il 3 febbraio 2023 al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/15763, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio aggiornato alla luce degli esiti della Conferenza di servizi dell'11 gennaio 2023;

VISTA la nota del 10 febbraio 2023 protocollo n. 7223, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/19584, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata in coerenza con il PIC del 2 febbraio 2023;

VISTA la nota del 14 febbraio 2023, protocollo n. MITE/20693, con la quale la Direzione generale ha indetto la Conferenza dei servizi, ai sensi degli artt.14, 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell'art. 29-quater, comma 5, del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152, ai fini del riesame

complessivo dell'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas della società Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

VISTA la nota del 27 febbraio 2023, protocollo n. 028/HSEQ/SI, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/27558, con la quale il Gestore ha trasmesso le proprie ulteriori osservazioni al parere istruttorio del 2 febbraio 2023 e alla proposta di piano di monitoraggio e controllo del 10 febbraio 2023, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 27 febbraio 2023 protocollo n. MITE/28079;

VISTA la nota del 3 marzo 2023 protocollo n. 116425, acquisita il 7 marzo 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/33166, con la quale la Regione Toscana ha reso il proprio parere, inoltrata ai partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 9 marzo 2023 protocollo n. MITE/34831;

VISTA la nota del 7 marzo 2023 protocollo n. 11969, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MITE/33154, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo aggiornata alla luce delle osservazioni del Gestore del 27 febbraio 2023;

VISTA la nota del 14 marzo 2023, protocollo n. DICA-0007993, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MATTM/38146, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere nell'ambito dei lavori della Conferenza dei servizi convocata;

VISTO il resoconto degli esiti della Conferenza di Servizi del 14 marzo 2023, trasmesso con nota del 15 marzo 2023 protocollo n. MITE/38775, durante la quale la Conferenza ha deliberato di esprimersi favorevolmente in merito al riesame complessivo dell'AIA per l'esercizio della centrale di compressione gas di Snam Rete Gas S.p.A. sita nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 2 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/149, al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 7 marzo 2023, protocollo n. 11969, ed in conformità al parere reso dal Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali parte integrante del verbale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni del pubblico;

VISTA la nota del 27 marzo 2023, protocollo interno n. MASE/int.46017, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Snam Rete Gas S.p.A., identificata dal codice fiscale 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara n. 7, San Donato Milanese (MI), è autorizzata all'esercizio della centrale di compressione gas ubicata nel Comune di Terranuova Bracciolini (AR) alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 2 febbraio 2023, protocollo n. CIPPC/149, e alla relativa proposta di piano di monitoraggio e controllo, resa dall'ISPRA con nota del 7 marzo 2023 prot. 11969, inerenti al riesame complessivo, avviato con decreto del 22 novembre 2018 n. 430, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dalla Provincia di Arezzo con provvedimento dirigenziale n. 88/EC del 11/05/2015.
2. Si prescrive inoltre, come indicato dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con protocollo n. DICA-0007993 del 14 marzo 2023, e accolto nell'ambito della Conferenza dei servizi, che:
 - a) la prescrizione n. 52 di cui al paragrafo 8.9. *“Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali”* di pagina 59 del parere istruttorio sia sostituita dalla seguente: *“In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull'ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente, il Gestore ha l'obbligo di comunicazione nel minor tempo possibile, anche via PEC ed email, secondo le indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo all'Autorità Competente, all'Autorità di controllo, al Comune e ad ARPA. Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Il Gestore, inoltre, deve accertare le cause dell'evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell'ambiente e la loro destinazione”*
 - b) la prescrizione n. 55 di cui al paragrafo 8.10. *“Suolo, sottosuolo e acque sotterranee”* di pagina 60 del parere istruttorio sia sostituita dalla seguente: *“Qualora il Gestore ritenga che, a causa di un qualsiasi evento incidentale, durante l'esercizio della propria centrale, possa essere compromessa la qualità delle acque sotterranee e del suolo, questi è tenuto a predisporre una loro caratterizzazione secondo le disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. I certificati di caratterizzazione dovranno essere tenuti a disposizione dell'Autorità di Controllo e del Comune”*.
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio)

1. L'esercizio dell'installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell'allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell'istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell'autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l'applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato alla prescrizione n. 19 del paragrafo 8.5 "Emissioni in atmosfera non convogliate" a pagina 53 del parere istruttorio, il Gestore, entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 8 comma 5 del presente decreto, con riferimento alle "emissioni fuggitive: codice 03.2 – sostituzione valvole dei turbocompressori" trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA una relazione che dia evidenza del raggiungimento dell'obiettivo ambientale previsto dal Gestore, consistente nella percentuale complessiva di riduzione del 95% entro il 2022.
5. All'atto della presentazione del documento di cui al comma 4, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 3

(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle previste in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.
3. Il Gestore è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nell'ambito della certificazione ISO 14001.
4. Il Gestore, entro tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, presenta la relazione di riferimento conformemente con quanto previsto dal decreto ministeriale del 15 aprile 2019 n. 95.

Articolo 4

(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5, il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, concordando con l'ente di controllo il cronoprogramma per l'adeguamento e completamento dello stesso.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.

4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.

6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 5

(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di dodici anni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

2. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro la scadenza di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 6

(Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 7

(Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 8
(Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.
2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.
3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.
4. Il presente decreto è trasmesso in copia alla società Snam Rete Gas S.p.A. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Toscana, alla Provincia di Arezzo, al Comune di Terranuova Bracciolini (AR), alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.
5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.
6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 8, comma 5.

On. Gilberto Pichetto Fratin

